

Informativa alla Clientela

OGGETTO: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016 n. 388. (G.U. 201 del 29 agosto 2016)

“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016” - proroga termini di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti - D. L. 29 maggio 2018 n. 55 (G.U. 29 maggio 2018, n. 123) – Legge di conversione, con modificazioni, del 24 luglio 2018, n. 89 (G.U. 170 del 24 luglio 2018).

L'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", all'art.7 (sospensione dei mutui), prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati da apposito provvedimento, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, la sospensione delle rate del finanziamento fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Ai sensi delle recenti misure introdotte con L. 24 luglio 2018, n. 89 di conversione, con modificazioni, del D. L. 29 maggio 2018 n. 55, il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto all'articolo 14, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalle L. 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato fino al **31 dicembre 2020** e, “con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione [6 dicembre 2017]”, al **31 dicembre 2021**.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 30 settembre 2018.

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) la sola quota capitale**
ovvero
- 2) l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione; le garanzie in favore di Banca del

Mezzogiorno- MedioCredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax al numero: 06 47912036 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo email : ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- Compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- Sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Banca Del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. Direzione Amministrazione Controllo e Finanza Area Operation Amministrativa e Finanziaria Viale America, 351 00144 Roma anticipata via email all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- Modulo di richiesta

Elenco dei ComuniREGIONE ABRUZZO.

AREA ALTO ATERNO -- GRAN SASSO LAGA:

1. CAMPOTOSTO (AQ);
2. CAPITIGNANO (AQ);
3. MONTEREALE (AQ);
4. ROCCA SANTA MARIA (TE);
5. VALLE CASTELLANA (TE);
6. CORTINO (TE);
7. CROGNALETO (TE);
8. MONTORIO AL VOMANO (TE).

REGIONE LAZIO.

SUB AMBITO TERRITORIALE MONTI REATINI:

9. ACCUMOLI (RI);
10. AMATRICE (RI);
11. ANTRODOCO (RI);
12. BORBONA (RI);
13. BORGO VELINO (RI);
14. CASTEL SANT'ANGELO (RI);
15. CITTAREALE (RI);
16. LEONESSA (RI);
17. MICIGLIANO (RI);
18. POSTA (RI).

REGIONE MARCHE.

SUB AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO-FERMO:

19. AMANDOLA (FM);
20. ACQUASANTA TERME (AP);
21. ARQUATA DEL TRONTO (AP);
22. COMUNANZA (AP);
23. COSSIGNANO (AP);
24. FORCE (AP);
25. MONTALTO DELLE MARCHE (AP);
26. MONTEDINOVE (AP);
27. MONTEFORTINO (FM);
28. MONTEGALLO (AP);
29. MONTEMONACO (AP);
30. PALMIANO (AP);
31. ROCCAFLUVIONE (AP);
32. ROTELLA (AP);
33. VENAROTTA (AP).

SUB AMBITO TERRITORIALE NUOVO MACERATESE:

34. ACQUACANINA (MC);
35. BOLOGNOLA (MC);
36. CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC);

37. CESSAPALOMBO (MC);
38. FIASTRA (MC);
39. FIORDIMONTE (MC);
40. GUALDO (MC);
41. PENNA SAN GIOVANNI (MC);
42. PIEVEBOVIGLIANA (MC);
43. PIEVE TORINA (MC);
44. SAN GINESIO (MC);
45. SANT'ANGELO IN PONTANO (MC);
46. SARNANO (MC);
47. USSITA (MC);
48. VISSO (MC).

REGIONE UMBRIA.

AREA VAL NERINA:

49. ARNONE (TR);
50. CASCIA (PG);
51. CERRETO DI SPOLETO (PG);
52. FERENTILLO (TR);
53. MONTEFRANCO (TR);
54. MONTELEONE DI SPOLETO (PG);
55. NORCIA (PG);
56. POGGIODOMO (PG);
57. POLINO (TR);
58. PRECI (PG);
59. SANT'ANATOLIA DI NARCO (PG);
60. SCHEGGINO (PG);
61. SELLANO (PG);
62. VALLO DI NERA (PG)